

Al Segretario Generale del Comune di

PEC:

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla corretta applicazione della vigente normativa in materia di accesso agli atti.

Il Comune di chiede alla Commissione un parere in merito a questioni sorte in sede di richieste di accesso agli atti.

Una prima richiesta- afferma il richiedente - è stata avanzata *“per motivi di giustizia”*, senza alcuna precisazione in ordine a tale locuzione ed è priva di riferimento normativo. Essa ha ad oggetto: a) un atto di costituzione in giudizio depositato al TAR da un avvocato incaricato per la rappresentanza giudiziale dell'ente nell'ambito di una vertenza promossa contro il comune di e riguardante un ricorso in materia elettorale (il giudizio si è concluso con sentenza di rigetto del ricorso); b) la *“copia di tutti i procedimenti”* nei quali il medesimo avvocato risulta legale e/o difensore di due cittadini (diversi dall'istante) per azioni o ricorsi promossi contro l'Amministrazione di Il Comune ricevuta tale richiesta ha dato comunicazione ai controinteressati i quali hanno chiesto il rigetto della richiesta.

Ciò posto il Comune richiedente chiede di sapere se tale richiesta di accesso priva di riferimenti normativi, vada ricondotta all'accesso civico, ovvero all'accesso di cui alla legge 241/1990 e se sussista un limite all'accesso derivante dal fatto che l'istanza ha ad oggetto atti che sebbene in possesso del Comune, fanno parte di un fascicolo giudiziario e sono quindi assoggettati ad un regime giuridico differenziato e se tale limite possa essere superato dalla giustificazione addotta, quale testualmente quella dei *“motivi di giustizia”*.

In ordine a tale richiesta va preliminarmente osservato che la Commissione è competente esclusivamente sull'accesso previsto dalla legge 241/1990 e non sull'accesso civico.

In relazione a tale ultimo accesso si osserva che la mera dizione *“per motivi di giustizia”* non è idonea ad integrare quell'interesse attuale, concreto, personale e differenziato che solo può legittimare l'ostensione degli atti richiesti; inoltre nella specie trattandosi di atti di un fascicolo processuale non rientrano nella categoria degli atti amministrativi di cui all'art. 22 della legge 241/1990, trattandosi di atti accessibili solo alle parti processuali secondo le modalità previste dal codice di rito.

La seconda richiesta di accesso- prosegue il Comune - è stata formulata ai sensi degli artt. 22 e ss della l. 241/1990 e dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013 ed ha oggetto: a) *“tutti gli atti notificati e/o protocollati”* che risultino ancora pendenti a firma di due avvocati in qualità di difensori o procuratori di parte private contro il Comune di, riportando a titolo esemplificativo alcuni nominativi di cittadini diversi

dall'istante; b) gli atti relativi ad una causa civile intentata da un cittadino (diverso dall'istante) e pendente dinanzi alla Corte di appello di Roma nella quale il Comune di è parte convenuta. Il Comune provvedeva alla notifica ai controinteressati i quali richiedevano il rigetto dell'istanza. In relazione a tale seconda istanza il Comune chiede di chiarire se la stessa in ragione dell'assenza di riferimenti normativi debba ritenersi essere stata formulata ai sensi del d.lgs. 33/2013 ovvero della legge 241/1990 e se si debba procedere o meno all'accesso ovvero all'indicazione dei dati relativi agli atti per i quali è stata formulata la richiesta.

Anche in relazione a tale seconda istanza va ribadito che la Commissione è competente solo in merito alle istanze di accesso formulate ex lege 241/1990. Ciò posto si osserva che la prima richiesta *“tutti gli atti notificati e/o protocollati che risultino ancora pendenti a firma di due avvocati”* risulta generica ed indeterminata e pertanto non suffragata dalla dimostrazione dell'interesse concreto ed attuale che è sempre necessario per ottenere l'ostensione dell'atto; in relazione alla seconda *“atti relativi ad una causa civile”* trattandosi di atti processuali, non rientra nell'ambito applicativo della disciplina sull'accesso degli atti amministrativi previsto dall'art. 22 della legge 241/1990.

Avv.

PEC:

OGGETTO: Richiesta di parere sull'ammissibilità di ottenere copia cartacea e/o digitale di nuovi documenti richiamati e/o collegati a quelli che sono già stati estratti in un precedente accesso.

La sig. ra formula richiesta in merito alla possibilità di avere accesso ad atti, il cui interesse all'ostensione era emerso successivamente ad una prima richiesta, accolta, di accesso agli atti, trattandosi di atti collegati o comunque richiamati in quelli oggetti del primo accesso.

Al riguardo la Commissione osserva che il disposto del comma 2 dell'articolo 7 del d.P.R. n. 184/2006 dispone che “ *L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento*”; ne consegue che, salvo non ricorrano le predette eccezioni, non è necessario formulare una nuova richiesta di accesso per l'ostensione di documenti richiamati in documenti di cui già si è avuto accesso.

Al Segretario Generale del Comune di

PEC:

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accesso agli atti di provvedimenti disciplinari

Il Comune di chiede alla Commissione un parere in merito al novellato d.lgs. n. 33/2013 in relazione a quali siano i soggetti titolati ad avere accesso agli atti del procedimento disciplinare (dalla contestazione degli addebiti al provvedimento finale) In particolare si chiede di conoscere se possono avere accesso agli atti coloro che abbiano segnalato l'illecito disciplinare e gli organi politici.

La Commissione osserva preliminarmente che non è competente in materia di accesso civico di cui al d.lgs 33/2013, ma solo in materia di accesso "classico" previsto dall'art. 22, c.1, lett. b) della l. n. 241/90; ritenuto pertanto di riformulare la richiesta come relativa a quest'ultimo accesso, si osserva che esso può essere esercitato, secondo il dettato normativo, da quei soggetti, comprese le associazioni rappresentative di interessi pubblici o diffusi, che siano titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale all'esercizio del diritto di ostensione e, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e meritevole di tutela strettamente collegata al documento di cui si chiede l'accesso. Solo ricorrendo questi requisiti colui che ha segnalato l'illecito disciplinare ovvero l'organo politico (non meglio identificato), può ottenere l'ostensione dei documenti richiesti, non avendo tali categorie di soggetti un titolo autonomo idoneo di per sé a consentire l'accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti /RFI S.p.A.

FATTO

L'onorevole, in data 15 febbraio 2016, presentava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un'istanza di accesso volta all'ostensione di numerosi atti ed informazioni relativi ai lavori per la realizzazione della nuova sede ferroviaria del raddoppio del tratto - -, della linea Palermo-Messina.

Motivava l'istanza con la necessità di poter disporre di un quadro conoscitivo documentato in merito all'intervento in oggetto quale membro della Commissione della Camera dei Deputati.

L'amministrazione adita, a seguito di verifica, riscontrava che la documentazione richiesta non risultava in proprio possesso, essendo bensì detenuta dalla RFI S.p.A. a cui inoltrava, per competenza, l'istanza di accesso ricevuta.

Con nota del 12 luglio 2016 RFI S.p.A. comunicava il rigetto dell'istanza per carenza di legittimazione ma esprimeva la propria disponibilità a fornire chiarimenti e parte della documentazione richiesta in virtù di spirito di leale cooperazione istituzionale.

In data 19 ottobre 2016 l'on. presentava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nuova istanza di identico tenore finalizzata a ricevere da RFI S.p.A. la documentazione mai ricevuta.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto su tale ultima richiesta d'accesso, l'istante ha adito la Commissione, con ricorso del 29 novembre 2016, affinché la stessa esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Notificava il ricorso alla RFI S.p.A. qualificandola quale controinteressata.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la medesima, ripercorrendo le fasi della vicenda in oggetto chiarisce di non aver dato seguito all'istanza del 19 ottobre 2016, ritenendosi non competente e avendo già specificato di non detenere la documentazione richiesta, trattandosi di documenti detenuti da RFI S.p.A. (e relativi alla medesima società e a soggetti terzi) e avendo già trasmesso, per competenza, alla medesima l'istanza originariamente formulata.

DIRITTO

Sul gravame presentato dall'onorevole la Commissione osserva che l'istanza di accesso del 19 ottobre 2016 è stata presentata a soggetto diverso da quello già indicato – e pertanto noto - come detentore dell'atto. Parimenti il ricorso è stato presentato nei confronti del Ministero dei Trasporti,

qualificando quale mera controinteressata la RFI S.p.A., che, invece, quale effettiva detentrica della documentazione richiesta, aveva già espresso il proprio diniego all'accesso per difetto di legittimazione con provvedimento del luglio 2016.

Il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile essendo stato presentato, al pari della relativa istanza di accesso, nei confronti di Amministrazione che non detiene la documentazione richiesta.

La Commissione poi, in ossequio al principio di economicità dei mezzi giuridici, osserva che è la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale specificato nell'istanza per qualificare la posizione legittimante l'accesso, mentre e la qualifica di parlamentare non attribuisce una speciale legittimazione in tal senso - o un accesso svincolato dai presupposti di legge - non esistendo alcuna norma che preveda tali regimi speciali.

Si ricorda, peraltro, che l'ordinamento predispone a favore dei parlamentari degli strumenti di sindacato (interrogazioni, interpellanze) per l'acquisizione di informazioni e documenti ai fini dell'esercizio del proprio mandato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile, essendo stato presentato nei confronti di autorità diversa da quella che detiene la documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambito Territoriale di Caccia n. 3 - /Provincia di Potenza

FATTO

Il signor si era rivolto alla Commissione, con ricorso del 28 luglio 2016, avverso il silenzio serbato dall' Ufficio della Presidenza del Comitato Ambito Territoriale di Caccia n. 3 in ordine ad una istanza di accesso dal medesimo presentata. Tale richiesta ostensiva aveva ad oggetto la documentazione dei bandi di partecipazione all'attività di controllo del cinghiale per i quali l'istante aveva presentato domanda.

Poiché l'amministrazione adita, già nel provvedimento impugnato – erroneamente interpretato dal ricorrente come “silenzio” – aveva dimostrato la volontà di consentire l'accesso de quo, invitando il sig. ad un incontro a ciò finalizzato, e confermando tale volontà nella memoria difensiva inviata alla Commissione, quest'ultima, nella seduta del 15 settembre 2016, dichiarava cessata la materia del contendere.

Con nuova istanza del 22 novembre 2016, e con riferimento alla dichiarata volontà di consentire l'accesso – non ancora intervenuto - il sig. formulava nuova istanza di accesso avente il medesimo oggetto a seguito della quale, in data 28 novembre 2016, gli veniva consegnata esclusivamente parte di un verbale redatto recante numerosi omissis.

Tale omissioni sono state giustificate dalla amministrazione sull'assunto che “vi sono parti che riguardano posizioni personali e giuridiche diverse da quella di cui alla presente richiesta e, quindi, per l'effetto non posso esser consegnati integralmente”.

Avverso tale accesso ritenuto non soddisfacente il sig. ha adito, con ricorso del 28 novembre 2016, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la medesima dichiara di aver fornito la documentazione esistente e ribadisce che le omissioni sono state apposte al verbale della commissione nel rispetto delle persone indicate nei verbali stessi.

In data 5 dicembre u.s. è pervenuto alla Commissione nuovo ricorso avente ad oggetto il silenzio serbato su identica istanza di accesso rivolta alla Provincia di Potenza.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e, con riferimento al ricorso datato 5 dicembre 2016 rileva la propria incompetenza a deliberare, ex art. 25 comma 4 della legge 241/'90, essendo presente in ambito regionale la figura del Difensore Civico.

Con riferimento, invece, al ricorso presentato dal sig. in data 28 novembre 2016, la Commissione osserva che deve essere consentito l'accesso integrale al verbale di esame delle domande presentate anche, pertanto, nelle parti relative alle domande prodotte dagli altri partecipanti alla selezione. I concorrenti di un concorso o di una procedura selettiva, prendendo parte alla medesima, hanno consentito a misurarsi in una competizione in cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, con conseguente venir meno di qualsivoglia profilo di riservatezza. Questo è l'orientamento costante della Commissione in linea con la giurisprudenza amministrativa che riconosce al partecipante alla selezione un interesse qualificato e differenziato in ordine alla verifica della regolarità della procedura. L'amministrazione adita potrà, al più, coprire con omissis gli eventuali dati sensibili o ultrasensibili che eventualmente dovessero emergere.

PQM

La Commissione esaminati i ricorsi, preliminarmente riuniti per connessione oggettiva, dichiara inammissibile per incompetenza il ricorso presentato contro la Provincia di Potenza in data 5 dicembre 2016, invitando la segreteria ad inoltrare al Difensore Civico Regionale il ricorso medesimo e la relativa documentazione.

La Commissione accoglie, invece, il ricorso del 28 novembre 2016 presentato contro l'Ambito Territoriale di Caccia n. 3, e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Geografico Militare

FATTO

Il sig., tenente colonnello in servizio presso l'Istituto Geografico Militare, ha presentato al medesimo istituto, in data 25 luglio 2016, un'istanza di accesso alla lettera con cui l'IGM ha inoltrato la richiesta di colloquio dell'istante con il Ministro della Difesa e alla relativa relazione prodotta dal Comandante IGM.

L'Istituto Geografico Militare con provvedimento del 29 luglio 2016 dichiarava accolta l'istanza precisando che l'istante avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di accesso "ad esito cognito della conclusione dell'iter procedurale relativo alla richiesta di conferimento con il Ministro della Difesa".

Ritenendo tale provvedimento illegittimo, in quanto differiva l'accesso senza determinazione di alcun termine ai fini del medesimo, il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 15 novembre 2016, affinché valutasse la legittimità del provvedimento opposto, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig., la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dall'emissione del provvedimento dell'amministrazione adita, come prescritto dall'art. 25 n. 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo, ai sensi dell'art.12 n. 7 lett. a) del d.p.R 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Territoriale di ROMA 6 - Dir. Prov. II di Roma dell'Agenzia delle Entrate

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avv., ha presentato in data 13 ottobre 2016 un'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. II di Roma avente ad oggetto:

- a) RR nr. 611599431605 del 17 luglio 2013 (dich. UNICO 2012, Anno imposta 2011);
- b) RR 611547129655 del 7 febbraio 2013 (dich. IRAP/2012, A. I. 2011);
- c) le singole buste che le avrebbero contenute, con le rispettive relate di notifica;

Chiedeva inoltre l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

Motivava l'istanza con la necessità di tutela in sede giurisdizionale, ex art. 24 comma 7 Legge 241/'90, della propria posizione giuridica soggettiva con riferimento a due ricorsi pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, relativi ai due atti di pignoramento notificati all'odierno ricorrente.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza de qua l'istante – per il tramite dell'avv. - adiva la Commissione, con ricorso del 15 novembre 2016, affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la stessa dichiara la propria disponibilità ad ostendere parte della documentazione richiesta.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, preso atto della disponibilità manifestata dall'amministrazione resistente che comunque non è pienamente satisfattiva delle richieste dell'accedente, ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso, riconosciuto e tutelato del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. L'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere tutta la documentazione richiesta nell'istanza di accesso. Il ricorso invece deve considerarsi inammissibile, ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, per la parte in cui l'istanza risulta finalizzata alla mera richiesta di informazioni, fermo restando l'obbligo della amministrazione di rendere noto il nominativo del responsabile del procedimento.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla richiesta ostensiva di documenti, invitando, per l'effetto, l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente: ..

contro

Amministrazione resistente: INPS – Agenzia Complessa di Milano Missori

FATTO

L'avvocato presentava, in data 5 ottobre e 7 ottobre 2016, all' I.N.P.S. – Agenzia Complessa di Milano Missori, tre istanze di accesso ai documenti amministrativi esistenti e alle informazioni sullo stato lavorativo rispettivamente del sig., del sig. e della sig.ra, nei confronti dei quali l'istante è creditrice – in virtù del patrocinio loro prestato - in forza di sentenze emesse dal Giudice di Pace di Monza, allegate alle predette istanze.

Motivava tali richieste con la necessità di tutelare in via giurisdizionale il proprio diritto di credito nei confronti dei suddetti debitori.

L'Amministrazione adita rigettava tutte le istanze sulla base della carenza di legittimazione all'accesso dell'istante nonché ritenendo che la stessa avrebbe dovuto richiedere l'accesso non già ex lege 241/'90, rispetto al quale risulta essere carente di legittimazione, ma con lo strumento del 492 – bis. c.p.c.

Avverso tali provvedimenti di rigetto l'avv. ha presentato tre ricorsi, nei termini, a questa Commissione affinché ne valutasse la legittimità e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, in via preliminare dispone la riunione dei tre ricorsi per connessione soggettiva e osserva che, nonostante la ricorrente indichi come destinatari del ricorso anche i soggetti controinteressati, la stessa non ha allegato le relative ricevute di avvenuta spedizione, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del d.P.R. 184/2006. Non avendo assolto il predetto incombenza i ricorsi debbono ritenersi inammissibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, disposta la riunione dei tre ricorsi per connessione soggettiva, li dichiara inammissibili ex art. 12 comma 7 lett. c) del d.P.R. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Polizia di Frontiera Aeromarittima presso l'Aeroporto di Olbia

FATTO

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, con ricorso del 27 settembre 2016 ha adito la Commissione avverso l'accesso parziale consentito con riferimento a diverse istanze di accesso agli atti, finalizzate a verificare la correttezza di contestazioni disciplinari sollevate a suo carico e l'irrogazione della relativa sanzione.

L'amministrazione resistente, con propria memoria del 30 settembre 2016, dichiarava di aver provveduto a verificare quanto lamentato dal ricorrente, operando essa stessa quel controllo che avrebbe voluto effettuare l'istante, e come conseguenza – avendo verificato la propria inesattezza - di aver derubricato il provvedimento sanzionatorio elevato a suo carico.

Nella seduta del 27 ottobre 2016 la Commissione, rilevando che l'amministrazione non avesse, di fatto, osteso la documentazione richiesta, avendo proceduto ad un mero esame in proprio della stessa (e per l'effetto aveva derubricato il provvedimento sanzionatorio a carico del ricorrente) invitava il ricorrente a specificare se dovesse ritenersi ancora sussistente il proprio interesse all'accesso de quo, interrompendo i termini di legge.

E' pervenuta in data 16 novembre 2016 nota dell'Amministrazione resistente la quale riferisce che il sig. ha richiesto all'amministrazione di accedere alle memoria difensiva del 30 settembre, inviata alla scrivente Commissione, e dichiara che "al dipendente sono stati immediatamente esibiti i documenti richiesti".

E' altresì pervenuta comunicazione del ricorrente il quale dichiara di aver ancora interesse ad accedere alla documentazione originariamente chiesta in ostensione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione di aver esibito alcuni documenti richiesti, con riferimento a tale documentazione ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

Con riferimento alla documentazione ulteriore, invece, preso atto della dichiarazione del ricorrente di attualità del proprio interesse all'accesso de quo, la Commissione ritiene necessario che l'amministrazione proceda alla notifica dell'istanza e del ricorso ai soggetti controinteressati, ai sensi

dell'art. 3 del DPR 184/2006. Nelle more del predetto incombente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, con riferimento alla documentazione già ostesa, e per il resto pronuncia ordinanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Cotral S.p.A./Provincia di Roma

FATTO

La sig.ra, indagata in procedimento presso la Procura della Repubblica di, in data 28 settembre 2016 presentava formale istanza di accesso agli atti alla Cotral S.p.A. e alla Provincia di Roma, per il tramite dell'avvocato di

Richiedeva, in particolare, l'ostensione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa allo stato dei luoghi - con le rispettive segnaletiche e i relativi atti di autorizzazione - di alcune fermate specificamente indicate della strada Provinciale per, chiedendo contestualmente il rilascio di alcune informazioni relative al procedimento e ai provvedimenti amministrativi relativi. Motivava l'istanza con la necessità di difesa in giudizio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, la sig.ra, per il tramite dell'avvocato, ha presentato in data 15 novembre 2016 ricorso alla Commissione per l'accesso affinché la stessa riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta alla Commissione memoria dell'Amministrazione resistente nella quale la stessa chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso a fronte della carenza di indicazione dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione rileva che il ricorso appare inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Per quanto attiene invece alla richiesta ostensiva di documentazione la Commissione osserva che, essendo pendente un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di, nel quale l'istante risulta indagata e al quale i documenti richiesti si riferiscono, allo stato, non è dato conoscere se le relative carte risultino coperte da segreto di indagine. Appare pertanto necessario accertare tale circostanza presso la Procura di alla quale si richiede di specificare se i documenti richiesti siano o meno coperti da segreto di indagine.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per quanto attiene alla mera richiesta di informazioni; per quanto concerne la richiesta di documentazione, invece, chiede alla Procura della Repubblica di di comunicare se i documenti richiesti in ostensione risultino coperti da segreto di indagine. Nelle more di tale incombente istruttorio i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di Avellino

FATTO

La sig.ra, in data 7 ottobre 2016, presentava alla Direzione Territoriale del Lavoro di Avellino formale istanza di accesso agli atti richiedendo l'ostensione di diversi documenti relativi all'accertamento operato dalla medesima DTL, con particolare riferimento alla posizione del sig., legale rappresentante della Casa di Cura S.p.A..

Motivava tale istanza con la necessità di tutelare la propria posizione giuridica soggettiva con riferimento all'ingiusta esclusione dall'avviamento presso la medesima Casa di Cura, in qualità di appartenente alle categorie protette, da parte del sig. e con specifico riguardo al relativo giudizio civile di risarcimento del danno.

L'amministrazione adita con provvedimento del 25 ottobre 2016 rigettava l'istanza ritenendo che la documentazione richiesta non fosse ostensibile ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del DM 757/94 (in quanto documenti contenenti notizie riguardanti le aziende pubbliche o private). Non dava seguito invece alla ostensione delle note presentate al Centro per l'impiego di Avellino prot. inf. e n. del 31.01.2011 essendo le medesime detenute dal Centro per l'impiego.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione rileva in via preliminare la presenza di un controinteressato ravvisabile nel sig., cui gli atti richiesti in ostensione si riferiscono. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile già al momento della presentazione dell'istanza di accesso, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notifica nei suoi confronti secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) del d.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Per quanto attiene alla documentazione non detenuta dalla amministrazione adita la Commissione ricorda che quest'ultima è tenuta ad inoltrare l'istanza di accesso ricevuta all'amministrazione che sia effettivamente in possesso delle stessa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana – Sede di

FATTO

Il sig. con ricorso del 28 ottobre 2016, ha adito la Commissione avverso l'accesso parziale concesso dall'Ente Strumentale della Croce Rossa, a fronte di propria istanza di accesso agli atti.

La Commissione nella seduta del 17 novembre dichiarava il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006 non avendo il ricorrente fatto menzione alcuna nel ricorso dell'interesse diretto, concreto ed attuale sotteso alla richiesta di accesso – limitandosi a dichiarare di essere titolare di tale interesse - né ha evidenziato la strumentalità tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva. La Commissione, inoltre, in considerazione dell'eterogeneità e della mole della documentazione richiesta in ostensione, - relativa ad un arco di tempo talmente ampio (dodici anni) da non consentire all'istante di ricordare neppure tutti i documenti prodotti – dichiarava il ricorso altresì inammissibile ex art. 24 comma 3 della legge 241/'90, ritenendo che la relativa istanza dovesse essere considerata preordinata ad esercitare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione adita.

Con istanza di riesame del 2 dicembre 2016 il sig. ha chiesto alla Commissione di rivedere la propria decisione in virtù della piena titolarità del diritto all'accesso de quo, come facilmente deducibile dalle singole istanze di accesso e dalla tipologia dei documenti richiesti.

DIRITTO

In merito all'istanza presentata dal sig. la Commissione ricorda che l'art. 395, comma 1 c.p.c. così recita: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione” “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Orbene, con riferimento alle doglianze avanzate, si rileva che non possono dirsi sussistenti errori materiali posti alla base della decisione assunta dalla Commissione e pertanto l'eventuale errore in cui la medesima fosse incorsa non può qualificarsi come errore revocatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 c.p.c. .

La pronuncia resa dalla Commissione non può pertanto dirsi viziata da errore di fatto e la relativa richiesta revocatoria deve ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Stazione Carabinieri Napoli

FATTO

Il Sig. ha presentato, il 5 ottobre 2016, al Comando Stazione Carabinieri Napoli un'istanza di accesso diretta a conoscere notizie, normative, informazioni con riguardo alla propria vicenda umana e lavorativa, con particolare riferimento alle proprie mansioni e al proprio stato di salute.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza de qua l'istante adiva, con ricorso del 22 novembre 2016, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 risultando l'istanza di accesso finalizzata, in ogni suo punto, ad una generica richiesta di informazioni.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (Cosenza)

FATTO

Il sig. ... ha presentato al Comune di, in data 23 agosto 2016, un'istanza di accesso alla documentazione "agli atti del Comune, riguardante l'azione svolta per la difesa della costa in particolare della località" in occasione della mareggiata del 2009, a seguito della quale la sua casa è risultata fortemente danneggiata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 21 novembre 2016, affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig., la Commissione, accertata la propria competenza ad esaminare il ricorso, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento del difensore civico sia a livello provinciale sia a livello regionale, osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dall'emissione del provvedimento dell'amministrazione adita, come prescritto dall'art. 25 n. 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo, ai sensi dell'art.12 n. 7 lett. a) del d.p.R 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: USR Lazio

FATTO

La sig.ra, docente, in data 9 settembre 2016 presentava al Direttore Generale dell'USR Lazio formale istanza di accesso agli atti relativi alla prova orale del concorso docenti - classe A28 Matematica e Scienze - al quale aveva partecipato, senza essere ammessa alle prove orali.

La ricorrente richiedeva in particolare copia di tutti gli elaborati scritti e/o comunque prodotti dalla medesima e copia delle relative schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per le prove sostenute in data 10 maggio e 13 luglio 2016.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, la sig.ra ha adito la Commissione con ricorso del 18 novembre 2016 affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra osserva che il ricorso debba considerarsi irricevibile perché tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25 della legge 241/'90, dalla formazione del silenzio rigetto.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

FATTO

Il sig. in data 5 settembre 2016 presentava formale istanza di accesso a numerosi atti relativi alla nomina e alla carriera dell'attuale Direttore Generale dell'Università di

Specificava di “avere in atto un contenzioso in appello con l'Università” avente ad oggetto l'annullamento di un provvedimento a firma dell'odierno Direttore Generale. In data 5 ottobre 2016 formulava una nuova istanza di accesso chiedendo l'accesso informatico ai dati detenuti dall'amministrazione e relativi al medesimo Direttore Generale, dott.

Dopo uno scambio di corrispondenza volta alla esatta individuazione dei documenti richiesti e al chiarimento dell'interesse dell'istante all'accesso richiesto, l'Amministrazione adita, con provvedimento del 10 ottobre 2016, rigettava la prima istanza di accesso ritenendo non sussistente un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione. Ad ogni buon conto, l'amministrazione forniva numerosi chiarimenti e dettagliate informazioni all'istante invitandolo, peraltro, a fronte della carenza di interesse differenziato all'accesso, a formulare una richiesta di accesso civico ex art. 5 Dlgs. 33/2013, con riferimento agli atti per i quali vige un obbligo di pubblicità e trasparenza.

In data 15 ottobre 2016 il ricorrente formulava richiesta di accesso civico ex art. 5 Dlgs 33/2013.

In data 24 ottobre 2016 l'amministrazione adita emetteva provvedimento di diniego della seconda istanza di accesso informatico (datata 5 ottobre 2016) sulla base della opposizione manifestata dal controinteressato dott., cui medio tempore l'amministrazione aveva inoltrato l'istanza di accesso, nonché rilevando la carenza di interesse concreto e la natura meramente esplorativa dell'istanza.

Il sig. in data 16 novembre 2016 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che, con riferimento alla istanza di accesso formulata ex lege 241/'90 in data 5 settembre 2016, il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre i trenta giorni dal primo provvedimento di diniego (datato 10 ottobre 2016), come prescritto dall'art. 25 n. 4 della Legge 241/'90. Per quella parte del ricorso che attiene alla istanza di accesso ex lege 241/'90 datata 5 ottobre 2016, la Commissione rileva la presenza di un soggetto

controinteressato ravvisabile nel Direttore Generale dell'Università, cui gli atti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono. Pertanto, trattandosi di soggetto già noto al momento della proposizione dell'istanza di accesso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notifica nei suoi confronti secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) del d.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto il predetto incombenza il ricorso deve considerarsi inammissibile.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta di accesso civico formulata ex art. 5 dlgs 33/2013 la Commissione rileva la propria incompetenza a decidere ed il ricorso deve ritenersi pertanto inammissibile anche con riferimento a tale parte.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso in parte irricevibile perché tardivo, ai sensi dell'art.12 n. 7 lett. a) del d.p.R 184/2006 e in parte inammissibile per mancata notifica al soggetto controinteressato ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184/2006. Con riferimento alla richiesta di accesso civico, ex art. 5 Dlgs 33/2013, dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Palermo – Ufficio Territoriale di

FATTO

Il sig. per il tramite di, ha presentato all'Agenzia delle Entrate di Palermo, un'istanza di accesso avente ad oggetto copia conforme dell'atto di rettifica di valore ed adesione con riferimento all'applicazione di imposta.

Con nota del 7 luglio 2016 l'amministrazione invitava l'istante ad adempiere al pagamento degli oneri per i diritti di copia dichiarando che, a seguito del predetto pagamento, avrebbe inviato la documentazione richiesta all'indirizzo di posta elettronica indicato. Tale pagamento veniva effettuato il 15 settembre 2016 e trasmesso all'Agenzia il successivo 18 settembre.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza de qua l'istante adiva la Commissione, con ricorso dell'11 novembre 2016, affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta alla Commissione nota dell'Ufficio Territoriale di nella quale la medesima dà atto di aver già consegnato al ricorrente la documentazione richiesta in ostensione, motivando il ritardo con un evento straordinario quale la previsione della chiusura fissata dalla D.R.E. Sicilia poi successivamente revocata.

DIRITTO

La Commissione preso atto della dichiarazione della Amministrazione resistente di aver consegnato la documentazione richiesta non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Questura di Massa Carrara

FATTO

La sig.ra, in data 30 settembre 2016, ha presentato un'istanza di accesso alla Questura di Massa Carrara, per il tramite dell'avv. di, chiedendo l'ostensione di una relazione di servizio di pattuglia del 20 settembre. Tale relazione si riferiva all'intervento della pattuglia presso l'abitazione della sig.ra ... per sedare un litigio con il suo ex coniuge, sig.

Motivava l'istanza con la necessità di difesa sia nel pendente giudizio possessorio, avente ad oggetto l'appartamento, sia nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio.

L'amministrazione adita con provvedimento del 14 ottobre 2016 negava l'accesso dichiarando che il documento richiesto rientra tra quelli inaccessibili per motivi di ordine pubblico e sicurezza ovvero ai fini della prevenzione e repressione della criminalità, sulla base della disposizione del D.P.R. 352/1992 e dell'art. 3 del D.M. 415/1994.

Avverso tale provvedimento la sig.ra, per il tramite del medesimo legale, ha adito la Commissione, con ricorso del 10 novembre 2016, affinché la stessa valutasse la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che il diniego di accesso opposto dalla amministrazione adita si fonda sul combinato dell'art. 24 della legge 241/'90 e della disposizione regolamentare di cui al Decreto Presidente della Repubblica 352/1992 e art. 3 del D.M. 415/1994.

Al riguardo la Commissione- in disparte ogni valutazione sulla legittimità delle disposizioni regolamentari opposte - rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile)

FATTO

Il Sig., in qualità di legale rappresentante della, in data 28 settembre 2016, ha presentato a ENAC richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione: “Convenzione tra ENAC e ENAV S.p.A., concernente la gestione del traffico (.....) e la regolamentazione delle operazioni di volo a bassa quota effettuate dagli Aeromobili a (.....) e da tutte le altre tipologie di aeromobili che rientrano nella categoria degli (.....)”.

Motivava l'istanza con l'assunto che la *“intende proporsi quale partner Industriale per la partecipazione di minoranza al capitale sociale di una per lo sviluppo e l'erogazione dei servizi di "..... (.....)" controllata da ENAV S.p.A. di cui all'avviso di richiesta Servizi Bandi Aperti – pubblicato sul sito di ENAV S.p.A. in data 9 agosto 2016”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., nella qualità di legale rappresentante della, la Commissione osserva che in capo al ricorrente difetta la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto: esso non può dirsi esistente per il solo fatto di avere un interesse meramente potenziale – e quindi neppure attuale - ad una partnership industriale. La finalità dell'istanza di accesso presentata appare, infatti, meramente esplorativa e non già strumentale alla tutela di una situazione giuridica collegata alla documentazione richiesta.

Il ricorrente non può dirsi, pertanto, soggetto “interessato” ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta

FATTO

La sig.ra., docente, ha presentato in data 24 settembre 2016, un'istanza di accesso all'Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, per il tramite degli avv.ti e, chiedendo l'ostensione delle comunicazioni di disponibilità rese dai Dirigenti Scolastici relative a determinate classi di concorso.

In data 24 ottobre 2016 l'amministrazione dichiarava la propria disponibilità a consentire l'accesso ma, nei fatti, non consegnava mai la documentazione richiesta, né brevi manu presso gli uffici deputati, né tramite invio.

Deducendo, pertanto, la formazione del silenzio rigetto la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del 29 novembre 2016, affinché valutasse la legittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione adita, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal maturare del silenzio rigetto come prescritto dall'art. 25 n. 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo, ai sensi dell'art.12 n.7 lett. a) del d.p.R 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale Marche

FATTO

La ha adito la Commissione, con ricorso del 17 novembre 2016, avverso il silenzio opposto alla propria istanza di accesso datata 14 settembre 2016.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire l'istanza di accesso presentata e invita pertanto la ricorrente ad inviarne copia alla scrivente Commissione.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita la ricorrente ad inviare copia della istanza di accesso presentata. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale – Campania

FATTO

L'accedente, di professione insegnante, avendo partecipato alla prova scritta del concorso docenti 2016 per la classe di abilitazione A034, svoltasi il 12.05.2016 ed alla prova pratica per la classe di concorso A034 svoltasi il 13/7/2016, senza però risultare ammessa alla conseguenziale prova orale, ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in data 25.08.2016 istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per ottenere: copia autentica di tutti gli elaborati scritti e/o comunque prodotti dalla stessa per la classe di concorso A034; copia delle relative schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per gli elaborati prodotti.

Ha dedotto l'interesse diretto alla verifica della valutazione ottenuta e dell'effettiva corrispondenza del testo e degli elaborati sottoposti a valutazione con quanto effettivamente prodotto in sede di prove scritte.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito in data 10/10/2016 la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90

In data 27 ottobre 2016, la Commissione, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta al proprio esame, ha invitato la parte ricorrente a produrre in formato PDF copia del ricorso debitamente sottoscritto.

In data 13 novembre 2016 la ricorrente ha trasmesso la documentazione richiesta ed il 16.11.2016 è pervenuta nota con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato di aver inviato copia degli elaborati alla, precisando che la valutazione è stata effettuata secondo i criteri fissati nella griglia già pubblicata sul sito regionale.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

FATTO

La ricorrente, docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019, avendo partecipato alla fase C della mobilità per l'anno scolastico 2016/17 per la scuola secondaria di secondo grado e risultando assegnataria della destinazione Toscana, ha presentato in data 23/8/2016 richiesta formale di accesso agli atti del procedimento relativi alle posizioni di tutti i controinteressati, specificati nella richiesta di tentativo di conciliazione per erronea assegnazione sede di destinazione e contestuale istanza agli atti. Ha richiesto altresì che le venga comunicato l'ufficio ed il nominativo del responsabile del relativo procedimento.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito in data 10/10/2016 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

In data 21.10.2016 è pervenuta nota con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato che la ricorrente ha ricevuto la documentazione richiesta.

La Commissione, nella seduta del 27 ottobre 2016, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente e della dichiarazione in calce alla medesima in cui la parte ricorrente ha affermato di ritirare la documentazione inerente alle sole docenti, e, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente indicasse con precisione quali tra i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso non le fossero stati ancora resi accessibili dall'Amministrazione ovvero se l'istanza di accesso fosse stata integralmente accolta, interrompendo nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge.

La parte ricorrente in data 16 novembre 2016 ha ribadito che la richiesta di accesso era volta alla acquisizione della documentazione di tutti i controinteressati.

Ha precisato che a seguito di ulteriore istanza di accesso alla ATP di Verona, la documentazione inerente alla non è stata ostesa perché concernente dati relativi allo stato di salute.

DIRITTO

La Commissione preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto alla documentazione inerente alle controinteressate docenti, e

Quanto agli altri controinteressati, segnatamente,,,,,,, la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura di mobilità a conferirgli la legittimazione a prendere visione od estrarre copia dei documenti inerenti alla procedura stessa, essendo titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte ad una procedura di mobilità, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Quanto alla documentazione dei controinteressati, che coinvolge lo stato di salute di familiari, segnatamente,,,,,,,,,,, la Commissione osserva che l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e dalla previsione del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Segnatamente quando l'accesso è strumentale alla tutela di propri diritti ed interessi giuridici in un eventuale giudizio, come nella fattispecie concreta, l'accesso può essere negato in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), di cui all'art. 60 D. Lgs. 2003, n. 196.

Infatti, quest'ultima disposizione prescrive “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Nella fattispecie concreta, l'accedente non invoca un diritto di rango pari o superiore a quello degli interessati, né un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, ma la richiesta di accesso è motivata genericamente “con riserva di procedere nelle opportune sedi civili penali ed amministrative”, senza alcuna deduzione sul diritto sotteso all'istanza di accesso, che deve essere di rango pari o superiore a quello degli interessati, ai cui dati supersensibili (diritto alla salute) si vuole accedere.

Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta

finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo della fondazione di rendere noto tale nominativo.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere quanto alla documentazione inerente alle controinteressate docenti, e, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, respingendolo e dichiarandolo inammissibile per il resto.

Ricorrenti: ed, quali esercenti la potestà sulla figlia minore

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale

FATTO

I ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, hanno presentato varie istanze di accesso e da ultimo il 22/8/2016 istanza di accesso presso l'Amministrazione resistente ai seguenti documenti amministrativi:

- 1) degli scrutini finali contenente i voti di tutte le discipline e del voto finale di ammissione all'esame di terza media di tutti gli alunni della terza C;
- 2) documento contenente i voti delle prove dell'esame di stato (prove di italiano, di inglese di spagnolo di matematica e della prova orale (colloquio pluridisciplinare), di tutti gli alunni della terza C;
- 3) fascicolo della prova degli invalsi con la relativa correzione di tutti gli alunni della terza C.

Hanno fatto presente che la scuola avrebbe potuto oscurare i nominativi degli alunni, lasciando visibili le loro valutazioni.

In data 4/10/2016 è pervenuta richiesta del Difensore Civico delle Marche, che rimetteva per competenza alla Commissione il ricorso.

In data 21/10/2016 è pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha fatto presente che la documentazione era in corso di progressiva consegna.

La Commissione, nella seduta del 27 ottobre 2016, ha rilevato che la richiesta formulata al Difensore Civico delle Marche non recava il ricorso proposto dai ricorrenti, ma esclusivamente varie istanze di accesso e da ultimo quella del 22/8/2016.

Ha invitato, pertanto, parte ricorrente ovvero il Difensore Civico delle Marche a fornire detto ricorso.

Ha invitato altresì l'Amministrazione resistente a precisare se la documentazione richiesta sia stata nel frattempo consegnata ai ricorrenti, interrompendo, nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge.

In data 17/11/2016 è pervenuta dichiarazione dei ricorrenti che hanno fatto presente che l'amministrazione ha fornito una parte dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dei ricorrenti datata 17 novembre u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere.

Quanto alla restante documentazione, non essendo stato prodotto il ricorso prodotto al difensore civico, né essendo stato specificato quale documentazione non sia stata ostesa, il ricorso risulta inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere e in parte inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di e del

FATTO

Il ricorrente ha chiesto copia dei seguenti documenti:

"1) stessi documenti trasmessigli in data 27 settembre 2016 leggibili in tutte le loro parti, comprese le date annotate a penna (evitando lo sbianchettamento degli importi pattuiti), ossia i contratti in virtù dei quali furono attribuiti incarichi al dott.

Essendo privo di un qualsiasi valore l'atto amministrativo privo di datazione certificata dalla registrazione a protocollo o ad altro specifico registro, l'istante ha chiesto che alla copia di ogni contratto venga associata la copia della relativa annotazione al protocollo;

2) registro in cui sono annotate e sottoscritte le lezioni e le altre attività connesse svolte dal prof. negli AA. 2009/2010, 2010/2011 e 2015/2016;

3) atto di incarico o verbale che attesti quanto il prof. dichiara nel sopra citato curriculum vitae datato 20 luglio 2016 e che così corre:

"Ottobre 2008 - settembre 2009: ha coordinato la creazione presso l'Università degli Studi di l'istituzione del Corso di Laurea triennale per la preparazione giuridica degli operatori del diritto presso le Pubbliche Amministrazioni. In tale attività ho ritenuto opportuno coinvolgere la Regione Lazio anche al fine di acquisire i necessari finanziamenti per sostenere l'Università nell'attuazione della predetta progettualità. A tal fine predisponendo la convenzione che partecipavo al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, al Rettore dell'Università degli Studi di e al Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani del Lazio. La convenzione veniva formalizzata in data 5 aprile 2009. A decorrere da tale data presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di, nell'anno accademico 2009-2010 è stata istituita la Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici - classe L/14 - Scienze Giuridiche delle Amministrazioni Complesse per 'Operatore giuridico per le organizzazioni complesse' nel cui ambito è stato attivato un curriculum denominato 'Operatore giuridico per la Pubblica Amministrazione'. Si contano numerosissime iscrizioni in quanto hanno aderito centinaia di studenti anche dipendenti pubblici, numero peraltro in continua crescita. Il corso triennale è tuttora operativo presso l'Università (la citazione è 'copiata e incollata' dallo stesso curriculum, con gli stessi errori della connessione logica e morfologica del testo originale)".

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso con nota del 19/10/2016, in quanto la documentazione era stata già rilasciata nella sua integralità, fatto salvo l'oscuramento dei relativi

compensi per esigenze di tutela della privacy e per le richieste di cui ai superiori punti 2 e 3 per la carenza di un interesse concreto ed attuale.

Contro tale diniego il ricorrente ha adito in termini la scrivente Commissione.

In data 6/12/2016 è pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al prof., quali controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Signor rivolgeva al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura di un'istanza di accesso datata 16/11/2016 diretta a conoscere gli atti del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana, atteso che con comunicazione datata 11.11.2016 era stato comunicato un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sull'istanza di accesso aveva agito la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Deduciva che l'amministrazione aveva formalmente accolto l'istanza di accesso invitandolo a recarsi il 1.12.2016, ma che ignorava la richiesta di copia digitale, obbligando il ricorrente a recarsi presso gli uffici.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, si invita l'amministrazione resistente a fornire chiarimenti in merito alla circostanza se l'accedente abbia ottenuto quanto richiesto.

Invita altresì il ricorrente a produrre copia del provvedimento sull'accesso ricevuto il 28 novembre 2016, che non risulta allegato al ricorso alla Scrivente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa dei chiarimenti e della produzione documentale di cui alla parte motivata della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Piacenza

FATTO

Il signor, rappresentato e difeso dall'Avv. del Foro di Piacenza, premesso che in data 21.04.2016 l'accedente presentava innanzi all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Piacenza, domanda di accesso alla dichiarazione di successione presentata dagli (eventuali) eredi del proprio zio de cuius,, deceduto il, senza lasciare moglie o figli.

Nella detta istanza il sig. deduceva che, con l'eventuale apertura di una successione legittima, l'istante sarebbe chiamato all'eredità e che per tale motivo sussiste un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere se altri soggetti abbiano presentato dichiarazione di successione.

Con provvedimento del 19.05.2016, l'Agenzia Entrate rigettava l'istanza premettendo che l'art. 24 della legge 241/1990 stabilisce che "le pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del primo comma" e che l'atto richiesto dal sig. sarebbe da annoverare tra quelli individuati dall'Amministrazione de qua ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 131/1986".

Successivamente, il sig., essendo venuto a conoscenza dell'avvenuta pubblicazione di un testamento olografo attribuito allo zio in data 23 marzo 2015, con atto Rep. n. Notaio di Piacenza ed avendolo sottoposto a un perito calligrafico unitamente a scritture di comparazione, apprendeva che detto testamento non sarebbe autentico.

In qualità di successibile ex lege, il sig., avendo interesse a impugnare il testamento de quo e conseguentemente a esperire azione di petizione ereditaria, in data 8.06.2016, proponeva nuova istanza di accesso, allegando all'istanza copia dell'atto di avvio del procedimento di mediazione obbligatorio (ex D.Lgs. 28/2010), introdotto al fine di soddisfare la condizione di procedibilità prevista dalla legge per l'azione di impugnazione testamentaria e di petizione ereditaria.

Essendosi concluso il procedimento di mediazione con esito negativo ed essendo il sig. in procinto di instaurare l'azione giudiziaria innanzi al Tribunale per la dichiarazione di nullità del testamento de quo, ha interesse a conoscere il patrimonio ereditario, al fine di poter individuare l'oggetto della conseguente azione di petizione ereditaria.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento dell'8/8/2016 negava l'accesso sulla base del richiamo all'art. 18 del D.P.R. 131/1986, cui rimanda l'art. 60 del D.P.R. 346/1990, che prescrive "*Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'Ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali è ancora in possesso,*

nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente. Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio della copia è attestato il contenuto del modello di versamento".

Il signor, in data 15.9.2016, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 30 settembre 2016 perveniva memoria dell'Agenzia delle Entrate, che ribadiva il diniego di accesso, stante il mancato rilascio dell'apposita autorizzazione da parte del giudice ordinario competente.

La Commissione, nella seduta del 6/10/2016 rilevato che appariva allo stato dubbia la fondatezza di un diniego di accesso fondato su una prescrizione normativa, riteneva opportuna un'integrazione istruttoria consistente nell'interpello degli eredi del signor, quali soggetti controinteressati all'istanza di accesso in questione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, cui l'Amministrazione era tenuta a comunicare l'istanza di accesso, a norma dell'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006.

In data 15 novembre 2016 perveniva comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che le raccomandate erano pervenute ai contro interessati l'11 novembre 2016.

Successivamente venivano trasmesse le opposizioni sull'istanza, in cui si precisava che l'utilità della dichiarazione di successione potrà aversi solo una volta accertata con sentenza la nullità del testamento impugnato e comunque sempre nell'ambito di un giudizio, in cui il giudice può ordinare alle parti l'esibizione di documentazione.

DIRITTO

Il diniego opposto dall'Amministrazione è fondato sulla mancanza di un'autorizzazione del giudice, necessaria per consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

Il diniego dell'Amministrazione si fonda essenzialmente sul disposto di cui all'art. 18, comma 3, del D.P.R. 131/1986.

La richiesta di accesso di un terzo ad una denuncia di successione, come agli altri atti assoggettati a registrazione, è, infatti, apparentemente disciplinata dall'art. 18 comma 3 del D.P.R. n. 131 del 1986 per effetto del rinvio al testo unico in materia di imposta di registro contenuto nell'art. 60 del d.lgs. n. 346 del 1990 (anche in relazione a "i divieti e gli obblighi a carico di terzi").

Sulla base di tale disposizione, il rilascio di copie a soggetti terzi, diversi dalle "parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è eseguita" può avvenire soltanto su

autorizzazione del “pretore competente” (da intendersi oggi come Tribunale, a seguito della soppressione delle Preture).

Tuttavia, come ha avuto modo di rilevare questa Commissione in altre occasioni, l'introduzione della legge 241/90 e s.m.i. ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la ratio stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare le proprie attività difensive a seguito dell'apertura della successione del signor

Peraltro, lo stesso decreto 29 ottobre 1996 n. 603 del Ministero delle finanze, recante disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione della legge 241/90, che pure all'art. 5 c. 1 lett. e) esclude dall'accesso gli "atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi", ma ne garantisce l'accessibilità qualora la conoscenza degli stessi sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta.

Il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione della indubbia legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, la cui conoscenza è giustificata dall'esigenza di acquisire elementi utili ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del ricorrente, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

Né l'accesso può essere precluso al richiedente sulla base della mera opposizione manifestata dai controinteressati: la Commissione ritiene che sussista l'interesse del ricorrente a verificare se la dichiarazione di successione sia avvenuta in conformità al testamento e ciò antecedentemente alla proposizione di un giudizio di impugnazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Uffici scolastici regionali Calabria e Abruzzo

FATTO

L'accedente, di professione docente, avendo partecipato alla prova scritta del concorso docenti 2016 per la classe di concorso ADMN – Sostegno Secondaria di primo grado Regione Abruzzo (abbinato per la sede di svolgimento alla regione Calabria) senza però risultare ammessa alla conseguenziale prova orale, presentava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e l'Abruzzo in data 28.07.2016 istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per ottenere: copia degli elaborati scritti; scheda di valutazione e giudizio degli elaborati; verbali di tutte le sedute della Commissione relativi all'intera procedura concorsuale; copia di tutti i candidati ammessi all'orale; scheda di valutazione e giudizio degli elaborati di tutti i candidati ammessi all'orale.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente adiva in data 21/9/2016 la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

Nella seduta del 27 ottobre 2016, la Commissione, al fine di valutare la fondatezza del gravame chiedeva alle amministrazioni resistenti il numero complessivo dei candidati ammessi all'orale.

In data 17/11/2016 l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo comunicava che il concorso per i posti di sostegno della scuola secondaria di I° grado era stato gestito dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

DIRITTO

La Commissione, a seguito della nota pervenuta, osserva che non è stata adempiuta l'ordinanza istruttoria del 27/10/2016 da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

PQM

La Commissione invita l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria a fornire l'informazione di cui all'ordinanza istruttoria del 27 ottobre u.s..

I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

FATTO

La ricorrente, docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019, avendo partecipato alla fase C della mobilità per l'anno scolastico 2016/17 per la scuola secondaria di secondo grado e risultando assegnataria della destinazione Lombardia, ha presentato in data 23/8/2016 richiesta formale di accesso agli atti del procedimento relativi alle posizioni di tutti i controinteressati, specificati nella richiesta di tentativo di conciliazione per erronea assegnazione sede di destinazione e contestuale istanza agli atti. Ha richiesto altresì che le venga comunicato l'ufficio ed il nominativo del responsabile del relativo procedimento.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito in data 10/10/2016 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

In data 21.10.2016 è pervenuta nota con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato che la ricorrente ha ricevuto la documentazione richiesta.

La Commissione, nella seduta del 27 ottobre 2016, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente e della dichiarazione in calce alla medesima in cui la parte ricorrente afferma che la richiesta di accesso è stata parzialmente evasa, avendo ricevuto la documentazione relativa alla Prof.ssa, ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente indicasse con precisione quali tra i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso non le fossero stati ancora resi accessibili dall'Amministrazione ovvero se l'istanza di accesso fosse stata integralmente accolta, interrompendo nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge.

La parte ricorrente in data 10 novembre 2016 ha adempiuto all'ordinanza istruttorio.

DIRITTO

La Commissione preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto alla documentazione inerente alla controinteressata

Quanto alle controinteressate e, la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura di mobilità a conferirgli la legittimazione a prendere visione od estrarre copia dei documenti inerenti alla procedura stessa, essendo titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte ad una procedura di mobilità, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Quanto alla documentazione dei controinteressati, che coinvolge lo stato di salute di familiari, segnatamente,,,,,, la Commissione osserva che l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e dalla previsione del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Segnatamente quando l'accesso è strumentale alla tutela di propri diritti ed interessi giuridici in un eventuale giudizio, come nella fattispecie concreta, l'accesso può essere negato in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), di cui all'art. 60 D. Lgs. 2003, n. 196.

Infatti, quest'ultima disposizione prescrive “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”.

Nella fattispecie concreta, l'accedente non invoca un diritto di rango pari o superiore a quello degli interessati, né un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, ma la richiesta di accesso è motivata genericamente “con riserva di procedere nelle opportune sedi civili penali ed amministrative”, senza alcuna deduzione sul diritto sotteso all'istanza di accesso, che deve essere di rango pari o superiore a quello degli interessati, ai cui dati supersensibili (diritto alla salute) si vuole accedere.

Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo della fondazione di rendere noto tale nominativo.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere quanto alla documentazione inerente alla controinteressata; accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, respingendolo e dichiarandolo inammissibile per il resto.

Ricorrente: S.p.A.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia – Ufficio Provinciale Territorio

FATTO

La Spa, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore dott., ha chiesto copia della relazione di stima e del prospetto di calcolo della rendita catastale di ciascuna delle unità immobiliari costituenti il polo fieristico della S.p.A. Immobiliare (cd. ...) ed elencate in una visura catastale allegata all'istanza di accesso.

Ha dedotto a sostegno dell'istanza di accesso la pendenza di giudizio tributario per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari dell'accedente destinate ad attività fieristica.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso con nota del 14/10/2016, in quanto non ha ravvisato l'esistenza del collegamento previsto dall'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 241/90 tra il documento per il quale si chiede l'accesso (di un terzo contribuente fiscalmente residente nella provincia) e l'interesse da tutelare.

Contro tale diniego parte ricorrente ha adito in termini la scrivente Commissione.

DIRITTO

La Commissione rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla S.p.A. Immobiliare, quale controinteressata, rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....” di Avellino

FATTO

Parte ricorrente in data 7.10.2016 presentava all'Amministrazione resistente un'istanza, diffida, messa in mora, richiesta ex art. 22 L. 241/90, con cui invitava e diffidava a rilasciare la concessione all'ins. di varia documentazione.

In data 28/10/2016 l'Amministrazione resistente richiedeva chiarimenti, ai fini della valutazione dell'interesse all'accesso.

L'accedente, in data 19 novembre 2016 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ricorda di essere competente ad esaminare le richieste di riesame in ordine a provvedimenti di diniego, espressi o taciti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (art. 25, legge n. 241 del 1990).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è una mera richiesta di chiarimenti e non si configura quale provvedimento di diniego, espresso o tacito all'istanza di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto Comprensivo “.....” di Avellino

FATTO

Parte ricorrente in data 10.10.2016 presentava all'Amministrazione resistente un'istanza, diffida, messa in mora, richiesta ex art. 22 L. 241/90, con cui invitava e diffidava a rilasciare ben 23 documenti.

In data 28/10/2016 l'Amministrazione resistente richiedeva chiarimenti, ai fini della valutazione dell'interesse all'accesso.

L'accedente, in data 19 novembre 2016 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ricorda di essere competente ad esaminare le richieste di riesame in ordine a provvedimenti di diniego, espressi o taciti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (art. 25, legge n. 241 del 1990).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è una mera richiesta di chiarimenti e non si configura quale provvedimento di diniego, espresso o tacito all'istanza di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente:, in qualità di Presidente dell'Associazione culturale

contro

Amministrazione resistente: Direzione Generale Musei – Polo Museale Regionale della Basilicata e Matera

FATTO

Il Sig., nella sua qualità, avendo presentato l'Associazione in data 24.08.2016 esposto alla Procura della Repubblica circa la scomparsa di n. 2 tele facenti parte del nucleo artistico della collezione pittorica costituente l'Ente Morale "....." di, ha chiesto di potere accedere alla collezione artistica in oggetto, ossia a:

- 1) copia dei cataloghi generali della collezione artistica finora prodotti;
- 2) copia degli elenchi dei quadri a qualsiasi titolo redatti;
- 3) ogni informazione artistica e documentale sulle tele corrispondenti ai nn. 44, 257 e 272;
- 4) ogni altra informazione su opere e/o oggetti mancanti rispetto agli elenchi ufficiali, senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi.

Contro il diniego silenzioso il Sig. ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

In data 28 novembre u.s. l'amministrazione ha trasmesso nota difensiva con la quale dà atto dell'avvenuto rilascio della documentazione al ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione datata 28 novembre u.s. e di cui alle premesse in fatto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrenti: ed

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto Comprensivo di Avellino e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

FATTO

I sig. ed hanno presentato alle Amministrazioni resistenti il 29/9/2016 un'istanza di accesso alla seguente documentazione:

1. copia della lettera del personale docente del 24/6/2013, depositata presso l'Istituto Comprensivo “.....” e copia del relativo protocollo e della distinta giornaliera corrispondenza;
2. copia del registro presenze dei docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, in cui si evidenzi la presenza oraria di entrata ed uscita;
3. elenco dettagliato dei docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, che sono stati i sottoscrittori della lettera;
4. copia del registro presenze dei docenti di scuola dell'infanzia – plesso via ed altri 8 documenti.

In data 28/10/2016 l'Amministrazione resistente richiedeva chiarimenti, ai fini della valutazione dell'interesse all'accesso.

Gli accedenti adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ricorda di essere competente ad esaminare le richieste di riesame in ordine a provvedimenti di diniego, espressi o taciti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (art. 25, legge n. 241 del 1990).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è una mera richiesta di chiarimenti e non si configura quale provvedimento di diniego, espresso o tacito all'istanza di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrenti: ed

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto Comprensivo “.....” di Avellino e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

FATTO

I sig. ed hanno presentato alle Amministrazioni resistenti il 28/9/2016 un'istanza di accesso alla seguente documentazione:

1. copia della lettera del personale docente del 24/6/2013, depositata presso l'Istituto Comprensivo “.. – ...” e copia del relativo protocollo e della distinta giornaliera corrispondenza;
2. copia del registro presenze dei docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, in cui si evidenzi la presenza oraria di entrata ed uscita;
3. elenco dettagliato dei docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, che sono stati i sottoscrittori della lettera; nonché altri 4 documenti.

In data 28/10/2016 l'Amministrazione resistente richiedeva chiarimenti, ai fini della valutazione dell'interesse all'accesso.

Gli accedenti nei termini adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ricorda di essere competente ad esaminare le richieste di riesame in ordine a provvedimenti di diniego, espressi o taciti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (art. 25, legge n. 241 del 1990).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è una mera richiesta di chiarimenti e non si configura quale provvedimento di diniego, espresso o tacito all'istanza di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrenti: ed

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto Comprensivo “.....” di Avellino e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

FATTO

I sig. ed hanno presentato alle Amministrazioni resistenti il 30/9/2016 un'istanza di accesso a ben 13 documenti.

In data 28/10/2016 l'Amministrazione resistente richiedeva chiarimenti, ai fini della valutazione dell'interesse all'accesso.

Gli accedenti, in data 11 novembre 2016 adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ricorda di essere competente ad esaminare le richieste di riesame in ordine a provvedimenti di diniego, espressi o taciti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (art. 25, legge n. 241 del 1990).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è una mera richiesta di chiarimenti e non si configura quale provvedimento di diniego, espresso o tacito all'istanza di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrenti: ed

contro

Amministrazioni resistenti: Istituto Comprensivo “.....” di Avellino e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

FATTO

I sig. ed hanno presentato alle Amministrazioni resistenti il 28/9/2016 un'istanza di accesso a 6 documenti.

In data 28/10/2016 l'Amministrazione resistente richiedeva chiarimenti, ai fini della valutazione dell'interesse all'accesso.

Gli accedenti, in data 12 novembre 2016 adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ricorda di essere competente ad esaminare le richieste di riesame in ordine a provvedimenti di diniego, espressi o taciti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato (art. 25, legge n. 241 del 1990).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è una mera richiesta di chiarimenti e non si configura quale provvedimento di diniego, espresso o tacito all'istanza di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

FATTO

Il sig., deducendo di essere residente in un'area esposta a rischio, "cd. zona rossa" e di essere gestore del sito <http://org> e della relativa pagina Facebook "....." ha formulato un'istanza di accesso rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile - per conoscere una serie di dati ed informazioni relative alle attività di monitoraggio e sorveglianza sui vulcani campani.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto avverso la sua istanza, qualificata come istanza di accesso agli atti, il ricorrente ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso trasmettendo la documentazione richiesta.

Il ricorrente ha fatto pervenire una nota in cui rileva di aver ancora interesse alla decisione del ricorso, tenuto conto che l'ostensione è stata solo parziale e che l'Amministrazione dovrebbe aver concluso l'iter diretto alla definitiva redazione degli altri documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, vista la memoria depositata dall'Amministrazione – indirizzata per conoscenza anche al ricorrente - non può che dichiarare la parziale improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Quanto alla restante documentazione richiesta, visto che l'Amministrazione ha rilevato di non aver concluso l'iter diretto alla formazione degli atti, il ricorso risulta inammissibile, con la precisazione che non spetta alla Commissione alcun sindacato in ordine all'osservanza dei tempi e delle procedure previste relative all'*iter* di approvazione della rendicontazione dell'attività di monitoraggio e sorveglianza dei vulcani che il ricorrente assume violato

PQM

La Commissione dichiara la parziale improcedibilità il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia

FATTO

La Sig.ra formulava al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia una richiesta di accesso agli atti relativi al provvedimento di archiviazione del procedimento attivato a seguito di un suo esposto nei confronti della Dott.ssa per presunte violazioni del Codice deontologico degli psicologi.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito il Difensore civico della Regione Lombardia il quale ha trasmesso il ricorso alla Commissione, per il seguito di competenza, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 15 settembre 2016 la Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Dott.ssa, controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

In data 21 ottobre 2016 l'istante ha reiterato l'istanza di accesso e, formatosi il silenzio-rigetto, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Consiglio dell'Ordine ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui eccepisce che l'inammissibilità del ricorso per avere lo stesso ad oggetto analoga richiesta di accesso in ordine alla quale era già formato il silenzio rigetto.

Nel merito chiede il rigetto del ricorso in quanto nei documenti oggetto di accesso *“sono riportate valutazioni e rilievi di natura sanitaria e, quindi, dati sensibili che questo Ente ha ritenuto doveroso salvaguardare, anche in considerazione del fatto che la sig.ra non avrebbe legittimazione attiva nell'impugnare davanti al Tribunale la delibera di archiviazione”*.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente che, ai sensi che l'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 *“La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta*

d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”.

Ciò premesso, ai fini della decisione del ricorso la Commissione invita l'Amministrazione a chiarire meglio le ragioni di riservatezza e la tipologia di dati sensibili che ha ritenuto di dover tutelare in relazione alla posizione della controinteressata.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

FATTO

La Signora ha presentato all'U.S.R. per la Campania un'istanza di accesso agli atti relativa alla procedura concorsuale indetta dall'Amministrazione per la classe di concorso A50, deducendo di non essere stata ammessa alle prove orali e di voler ottenere copia delle prove scritte dalla stessa redatte, nonché delle relative griglie di valutazione.

A seguito di un'integrazione documentale l'istante ha allegato una nota con cui l'Amministrazione ha trasmesso gli elaborati richiesti, rilevando, inoltre, che la valutazione è stata effettuata secondo i criteri fissati nella griglia già pubblicata sul sito regionale.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'integrazione documentale e del riscontro operato dalla Amministrazione non può che dichiarare la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di ostensione degli elaborati.

In relazione alla richiesta di accesso alla "relazione scritta della prova pratica" da parte della Commissione di concorso nonché alle schede di valutazione il ricorso merita accoglimento, trattandosi di accesso di carattere endoprocedimentale. L'Amministrazione è, pertanto, invitata a trasmettere alla ricorrente copia del verbale di correzione della prova scritta, nonché la griglia in cui sono indicati i criteri di valutazione ovvero, in relazione a tale ultimo atto, ad indicare esattamente il "link" ove reperire su internet siffatta documentazione.

PQM

La Commissione dichiara in parte la improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e per la restante parte lo accoglie, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso ai sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per la Campania

FATTO

La signora ha presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di accesso agli atti della graduatoria nella quale era stata inserita, collocandosi nei primi venti posti, per poter verificare i titoli dei colleghi cc.dd. riservisti, dei quali deduce di non conoscere i nominativi, essendo stati oscurati dall'Amministrazione.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva che la graduatoria era stata pubblicata in modalità tale da consentire la conoscenza dei nominativi dei riservisti e che, comunque, la procedura di accesso è in corso di completamento, rilevando che il ritardo è stato determinato dalle difficoltà di gestione dell'avvio dell'anno scolastico.

DIRITTO

La Commissione, vista la memoria depositata dall'Amministrazione, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, invitando l'Amministrazione alla spedita conclusione della procedura di accesso agli atti richiesti.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca – Ambito territoriale per la Provincia di Catania

FATTO

La Sig.ra formulava una richiesta di accesso all'Amministrazione chiedendo l'ostensione delle pronunce giurisdizionali menzionate nel provvedimento prot. 15334 del 10/9/2016 e poste a sostegno della motivazione nella parte in cui si rilevava l'impossibilità di procedere al conferimento delle nomine per la classe A060

Formatosi il silenzio rigetto l'istante adiva Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Nel caso di specie, inoltre, la motivazione del provvedimento dell'amministrazione fa espresso riferimento a pronunce giurisdizionali di cui l'istante chiede l'ostensione.

Per quanto sopra, vista la disciplina della motivazione per relationem di cui all'art. 3, comma 3 della l. 241/90 in base al quale *“se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”* sussiste il diritto del ricorrente ad accedere ai documenti richiesto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Pavia

FATTO

Il Sig. rivolgeva alla Prefettura di Pavia un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza ed il nominativo del relativo responsabile in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per la Toscana

FATTO

Il Sig. deduce di aver presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione copia della prova scritta, delle relative valutazioni e degli altri atti connessi in relazione al concorso indetto dell'Amministrazione per personale docente al quale aveva preso parte, non essendo stato ammesso alla prova orale.

Non riuscendo ad ottenere copia della documentazione, adiva il Difensore Civico regionale che trasmetteva gli atti a questa Commissione, competente in ragione della natura statale dell'Amministrazione acceduta, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui rileva testualmente: *«Con riferimento al ricorso in oggetto si comunica che la richiesta di accesso agli atti presentata dal Sig. risulta evasa con e-mail del 16/11/2016 (ALL 1); l'ufficio ha provveduto all'invio della documentazione richiesta all'indirizzo di posta elettronica ordinaria da lui indicato nella domanda di partecipazione al concorso in questione come recapito ufficiale per ogni comunicazione a questo attinente, invece che all'indirizzo PEC, per ragioni di praticità e di immediatezza. Si coglie l'occasione per sottolineare che il candidato ha presentato formale istanza di accesso il 7/10/2016 (ALL 2) e già in data 10/10/2016 ha inviato la comunicazione al Difensore civico con cui lamenta la mancata ricezione dei documenti».*

DIRITTO

La Commissione, vista la memoria depositata dall'Amministrazione e rilevato che risulta trasmessa al ricorrente parte la documentazione richiesta, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, restando assorbiti i profili riguardanti l'ammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per la Calabria

FATTO

La Sig.ra ha presentato in data 18/08/2016 all'U.S.R. per la Calabria una richiesta di accesso agli atti relativi alle prove concorsuali da lei sostenute per la classe di concorso A012 – A022 AMBITO DISCIPLINARE AD04, alle relative schede e griglie di valutazione, nonché agli altri atti connessi alle operazioni svolte dalla Commissione.

L'istante, deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, ha adito in data 02/11/2016 la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso agli atti è stata presentata in data 18/08/2016 e su di essa si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Da ciò consegue che il ricorso alla Commissione, che reca la data del 02/11/2016, è stato presentato allorché era decorso il termine di legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

CONTRO

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di Pordenone finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che parte ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R. per il Lazio

FATTO

La Sig.ra ha presentato in data 13/09/2016 all'U.S.R. per la Calabria una richiesta di accesso agli atti relativi alle prove concorsuali da lei sostenute per la classe di concorso A028, alle relative schede e griglie di valutazione, nonché agli altri atti connessi alle operazioni svolte dalla Commissione, deducendo di non essere stata ammessa alla prova orale.

L'istante, deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, ha adito in data 18/11/2016 la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso agli atti è stata presentata in data 13/09/2016 e su di essa si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Da ciò consegue che il ricorso alla Commissione, che reca la data del 18/11/2016, è stato presentato allorché era decorso il termine di legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.A. e Comune di (CH)

FATTO

La Sig.ra ha formulato un'istanza di accesso agli atti diretta alla S.p.A. ed al Comune di, finalizzata ad ottenere copia degli atti prodromici ad un'ingiunzione di pagamento ricevuta dalla società di riscossione e copia degli avvisi di ricevimento relativi alla notifica di una serie di avvisi di accertamento ai fini ICI che avrebbero dovuto essergli notificati quale erede del defunto padre.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La S.p.A. ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale rileva di aver tempestivamente riscontrato l'istanza di accesso don raccomandata del 26/10/2016.

DIRITTO

La Commissione vista la nota della S.p.A. non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione ovvero in ordine a presunti vizi del procedimento di notificazione degli atti impositivi.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito dei procedimenti che lo hanno visto contrapposto alla S.p.A..

L'Autorità ha riscontrato l'istanza manifestando la propria disponibilità a far visionare all'istante tutto quanto in suo possesso.

Il Sig. ha riscontrato la nota dell'Amministrazione rilevando di aver interesse ad ottenere la bozza messa a disposizione del relatore nell'ambito dello procedimento n. e che, pertanto, si sarebbe recato ad estrarre copia una volta ottenute rassicurazione sull'esistenza nel fascicolo di tale bozza. In assenza di successivo riscontro da parte dell'Amministrazione ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nella precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito la Commissione, in relazione alla bozza di decisione resa nell'ambito del procedimento n. osserva che, anche alla luce di quanto dichiarato dall'Autorità in relazione ad una precedente decisione del 6 ottobre 2016, l'art. 16, comma 1 lett. c) del Regolamento che disciplina l'accesso agli atti dell'Autorità prevede che *“Sono esclusi dall'accesso:*

...c) annotazioni, appunti e bozze preliminari”

Tenuto conto di quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato, non avendo la Commissione il potere di disapplicare il citato disposto regolamentare.

Si osserva, infine, che la Commissione non ha il potere di sindacare la veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume lesi.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito dei procedimenti che lo hanno visto contrapposto alla S.p.A..

L'Autorità ha rigettato l'istanza per genericità ed ha altresì, invocato l'art. 16, comma 1 lett. c) del Regolamento che disciplina l'accesso agli atti dell'Autorità prevede per rigettare l'istanza in relazione alla bozza e agli altri appunti messi a disposizione del relatore nell'ambito dello procedimento n. 90095.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nella decisione resa nell'odierna seduta, su questione analoga).

Nel merito la Commissione rileva che , ai sensi dell'art. 16, comma 1 lett. c) del Regolamento che disciplina l'accesso agli atti dell'Autorità “*Sono esclusi dall'accesso: ...c) annotazioni, appunti e bozze preliminari*”

Tenuto conto di quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato, non avendo la Commissione il potere di disapplicare il citato disposto regolamentare, invocato dall'Amministrazione a sostegno del rigetto dell'istanza.

Si osserva, infine, che la Commissione non ha il potere di sindacare la veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume lesi.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito dei procedimenti che lo hanno visto contrapposto alla S.p.A..

L'Autorità ha rigettato l'istanza invocando l'art. 16, comma 1 lett. c) del Regolamento che disciplina l'accesso agli atti dell'Autorità in relazione alla bozza messa a disposizione del relatore nell'ambito dello procedimento n. 46572.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nella decisione resa nell'odierna seduta, su questione analoga).

Nel merito la Commissione rileva che ai sensi dell'art. 16, comma 1 lett. c) del Regolamento che disciplina l'accesso agli atti dell'Autorità “*Sono esclusi dall'accesso: ...c) annotazioni, appunti e bozze preliminari*”

Tenuto conto di quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato, non avendo la Commissione il potere di disapplicare il citato disposto regolamentare, invocato dall'Amministrazione a sostegno del rigetto dell'istanza.

Si osserva, infine, che la Commissione non ha il potere di sindacare la veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi che assume lesi.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Milano

FATTO

La al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso agli atti del proprio fascicolo, nonché diretta a conoscere lo stato della domanda presentata alla Prefettura di Milano, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva di aver riscontrato i più occasioni le istanze del ricorrente all'indirizzo PEC da questo indicato e che allega in copia.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante le informazioni richieste, nonché della sua facoltà di accedere agli atti presso gli Uffici della Prefettura, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

FATTO

La Sig.ra formulava una richiesta di accesso agli atti relativi ai docenti che, come lei, avevano partecipato alle procedure di mobilità riguardanti gli insegnati di sostegno.

A sostegno del gravame la docente rileva che di voler verificare i titoli preferenziali eventualmente prodotti dai colleghi per ottenere l'assegnazione della sede di servizio dalla stessa gradita ed alla quale avrebbe avuto diritto sulla base della graduatoria pubblicata dall'Amministrazione .

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza la ricorrente adiva Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura di mobilità interprovinciale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente : Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla Prefettura di Bergamo finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire una nota alla Commissione – diretta anche al difensore dell'istante in cui rileva : *«con riferimento all'asserito mancato riscontro - da parte di questa Prefettura UTG - della richiesta di esercizio del diritto di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90, si rappresenta che nessuna richiesta è mai pervenuta a questo Ufficio. Dall'esame della documentazione inoltrata dalla S.V., si evince che la predetta istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 L. 241/1990 è stata inoltrata dalla S.V. al solo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Questa Prefettura, non ha mai ricevuto notizia di detta richiesta. Ad ogni buon fine, con riferimento all'istanza di naturalizzazione K10/ depositata in data 09/10/2014 dal sig., questa Prefettura - una volta acquisito il parere della locale Questura - ha ultimato la parte di propria competenza in data 20/07/2016. La pratica, allo stato, figura ancora in istruttoria presso i competenti uffici del Ministero dell'Interno. Sarà cura del suddetto Dicastero, una volta conclusasi detta istruttoria, predisporre lo schema di attribuzione e/o diniego dell'invocato beneficio. Stante, quindi, la conclusione della fase di competenza di questa provincia, si invita la S.V. ad inoltrare eventuali solleciti/ diffide e/o richieste di informazioni ai competenti uffici ministeriali. La S.V. potrà esercitare il richiesto diritto di accesso agli atti relativo alla richiesta di concessione in oggetto il giorno 28 dicembre 2016 alle ore 09,00 presso questa Prefettura di via, (Terzo piano - Stanza 6 - Sig.ra) Detto diritto, potrà essere esercitato con esclusione di quegli atti sottratti all'accesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 legge 07 agosto 1990 n. 241, come sostit. dall'art. 16 legge 11 febbraio 2005 e del decreto ministeriale 10 maggio n. 415, per i quali non è comunque consentito l'esercizio».*

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dalla Prefettura non può che dichiarare, l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere, in relazione alla richiesta di

informazione sulla stato della procedura, nonché in ordine alla facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti suscettibili di ostensione.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere l'attuale "stato" del procedimento attivato per ottenere la cittadinanza presso il Ministero, in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che parte ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione dichiara in parte la cessazione della materia del contendere nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per il resto lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

FATTO

La società s.r.l., titolare dell'emittente Radio, si è rivolta alla Commissione sostenendo di aver presentato un'istanza di accesso ad una serie di atti per verificare una situazione di interferenza della propria frequenza radio con quella di titolarità della RAI (fx Mhz).

Tale istanza (che non risulta allegata al ricorso) è stata riscontrata solo dall'Ispettorato Marche ed Umbria del Ministero che ha dichiarato di aver già consentito l'accesso agli atti in suo possesso in relazione ad una precedente richiesta e che, in relazione alla successiva istanza del 30/09/2016, non è in possesso di nessuno dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, per poter decidere il ricorso ritiene necessario acquisire – a cura della società – copia dell'istanza di accesso del 30/9/2016 che non risulta allegata al ricorso.

La nota di cui all'allegato 1 del ricorso contiene una serie di rimostranze dirette al Ministero, ma, all'interno della stessa, non si rinviene un'istanza di accesso agli atti ai sensi della l. 241/90.

PQM

La Commissione invita la società a produrre i documenti di cui motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli

FATTO

La Sig.ra ha partecipato alla prova del concorso docenti 2016 per la classe di concorso AM56 (violino) ed, a seguito della pubblicazione della graduatoria, ha presentato un'istanza di accesso diretta ad estrarre *"copia fotostatica di tutti i compiti e gli altri documenti relativi alle prove scritte, pratiche, orali, e alla valutazione dei titoli propri e dei candidati risultati vincitori dall'attuale graduatoria pubblicata in data 27/09/2016"*.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha trasmesso una PEC alla Commissione contenente, a quanto consta, solo gli elaborati dell'istante.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

La Commissione osserva, altresì che l'istante stessa ha precisato di avere interesse ad ottenere copia anche degli elaborati e dei titoli dei candidati ammessi, a fini comparativi, per cui la trasmissione dei soli elaborati della ricorrente non appare idonea a soddisfare l'interesse dell'accedente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

FATTO

La Sig.ra formulava una richiesta di accesso agli atti relativi ai docenti che, come lei, avevano partecipato alle procedure di mobilità riguardanti gli insegnati di sostegno.

A sostegno del gravame la docente rileva che di voler verificare i titoli preferenziali eventualmente prodotti dai colleghi per ottenere l'assegnazione della sede di servizio dalla stessa gradita ed alla quale avrebbe avuto diritto sulla base della graduatoria pubblicata dall'Amministrazione .

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza la ricorrente adiva Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Gli Uffici periferici del Ministero - Provinciale e Regionale – hanno inviato una nota alla Commissione in cui rilevano di non essere in possesso delle istanze dei candidati concorrenti.

Rileva, in particolare l'U.S.R. per la Campania di non essere in possesso delle domande che esulano dal proprio ambito territoriale e che solo la sede centrale del Ministero è in grado di accedere a tutte le domande attraverso la consultazione delle istanze presentate on line.

DIRITTO

La Commissione, nel premettere che l'interesse all'accesso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura di mobilità interprovinciale, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, invita gli Uffici periferici dell'Amministrazione – che hanno dedotto di non essere in possesso dei documenti richiesti -a trasmettere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l'istanza di accesso della ricorrente al competente Ufficio presso la sede centrale del Ministero affinché quest'ultimo si possa pronunciare sull'istanza.

Nelle more dell'espletamento di tale incombenza i termini di legge sono interrotti..

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a procedere alla trasmissione dell'istanza di accesso agli Uffici competenti, nei sensi di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli

FATTO

La Sig.ra, premettendo di essere docente di ruolo della scuola primaria e di aver presentato, nei termini e secondo le disposizioni legislative vigenti, domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria provinciale per la Scuola primaria - a.s. 2016/17, ha formulato un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti e documenti che avevano determinato la dichiarazione di assenza di disponibilità della sede desiderata.

Ha, pertanto, chiesto l'accesso:

- a tutti i documenti inerenti il fascicolo del procedimento amministrativo di cui al prot. /..... del 29/09/2016 teso all'individuazione ed assegnazione delle sedi facenti seguito alle istanze di Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie provinciali del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017;
- tutti i documenti inerenti il fascicolo del procedimento amministrativo di cui al prot. /..... del 04/10/2016 teso all'individuazione ed assegnazione delle sedi facenti seguito alle istanze di Utilizzazioni e le Assegnazioni provvisorie interprovinciale del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017;
- ogni atto propedeutico e successivo che ha determinato la formazione dei predetti provvedimenti e l'individuazione delle sedi, per l'attuale istante e per la predetta

Formatosi il silenzio rigetto sulla sua istanza la ricorrente adiva Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura di mobilità e di assegnazione della sede di servizio.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il Signor, Capitano di Vascello, ha presentato alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa richiesta di accesso con estrazione di copia della documentazione riguardante le valutazioni degli ufficiali da parte della Commissione Superiore di Avanzamento della Marina Militare.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di aver interesse a valutare i punteggi assegnati in graduatoria a tutti gli ufficiali che lo hanno preceduto, ivi compresi quelli non promossi.

L'Amministrazione ha consentito l'accesso e l'istante ha estratto copia della documentazione che, tuttavia, non ritiene soddisfacente del proprio interesse in quanto è stata limitata ai documenti ed alle valutazioni dei soli cinque concorrenti promossi e non anche degli altri (non promossi), comunque collocati in posizione migliore rispetto alla propria.

Il ricorrente, qualificando il riscontro dell'Amministrazione come diniego parziale ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione del ricorrente alla relativa procedura di valutazione degli ufficiali effettuata ai fini delle promozioni.

L'ostensione della documentazione relativa anche agli Ufficiali non promossi si giustifica in ragione dell'interesse dedotto dall'istante ad avere a disposizione un quadro completo dei giudizi espressi, anche al fine di tutelare il suo interesse a verificare la sua corretta collocazione nell'ambito della graduatoria di riferimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III

FATTO

Il ricorrente, dopo che l'istanza di omologazione del titolo di *abogado* è stata rigettata, unitamente a quella di altri istanti, relativamente alla comunicazione IMI n. 49272, ha chiesto di accedere alla traduzione dallo spagnolo all'italiano commissionata dal Ministero resistente, alle generalità del traduttore, al verbale di asseverazione della traduzione effettuata dal quale risulti il giuramento di rito, incarico al traduttore dal quale risulti il nominativo del funzionario. Il ricorrente ha, altresì, chiesto di accedere al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato a seguito di richiesta del Ministero resistente del 5.5.2015.

Motiva il ricorrente che la comunicazione IMI n., benchè rivolta ad un altro richiedente il riconoscimento del titolo di *abogado*, contiene delle motivazioni estensibili anche agli altri ricorrenti.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 21.10.2016 ha accolto la richiesta di accesso al parere dell'Avvocatura e della traduzione richiesta, mentre ha negato il chiesto accesso agli altri documenti perché trattasi di istanze preordinate ad un controllo generalizzato sul proprio operato. Aggiunge l'amministrazione che il ricorrente

Avverso il provvedimento di diniego del 21.10.2016, il ricorrente ha adito la Commissione, in data 24 novembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Lamenta il ricorrente nel presente gravame che l'amministrazione, benchè abbia dichiarato di volere ostendere il parere dell'Avvocatura, ha poi ommesso di inviarglielo. Motiva, ulteriormente, il ricorrente che non sussiste coerenza tra la comunicazione IMI, la sua traduzione, il parere citato ed il provvedimento adottato dall'amministrazione resistente. Con riferimento agli altri documenti l'amministrazione ricorda di avere indicato nel decreto del 21.9.2016 di rigetto dell'istanza di omologazione, gli strumenti mediante i quali il ricorrente può tutelare i propri diritti ed interessi.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue. Relativamente all'asserito mancato invio del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, la Commissione chiede all'amministrazione resistente se tale documento è stato osteso. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

Per quanto riguarda gli altri documenti, la scrivente ritiene che il ricorrente non abbia sufficientemente chiarito il nesso tra l'interesse vantato e i documenti richiesti, di modo che l'istanza appare, effettivamente, finalizzata ad una verifica, in via generale, della legittimità dell'azione amministrativa.

PQM

La Commissione chiede all'amministrazione di volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti. Per i restanti documenti la Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: (tramite)

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale

FATTO

Il sig. ricorrente, tramite la rappresentante, delegata al controllo della misura del trattamento pensionistico del ricorrente, in data 4 ottobre 2016 ha chiesto di accedere al calcolo dettagliato della pens. n. Cat. FS, alla decorrenza del 1 luglio 2007, data di inizio dell'incentivo al posticipo del pensionamento ('bonus'), che mostri l'estratto contributivo effettivamente utilizzato (con la suddivisione in retribuzione L.177/76, Ind. Int. Spec., Altre Comp. E 13a Mensilità) e le tabelle di calcolo della retribuzione pensionabile per la Quota A e della retribuzione pensionabile per la Quota B.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente tramite la rappresentante ha adito la Commissione, in data 11 novembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Il ricorrente, quale destinatario del trattamento pensionistico n. Cat. FS, è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti, senza necessità di dimostrare la titolarità di un interesse diretto e concreto e senza che la sua istanza sia motivata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.